

APPENDICE 1

I MODULI PER LA MARCATURA CE

APPENDICI AL D. L. 5/2016

1) I moduli per la marcatura CE

La valutazione della conformità si esegue in base a “moduli” che, in funzione del tipo di prodotti e di rischi interessati, forniscono gli strumenti tecnico-legislativi per istituire le procedure adeguate dirette a consentire al fabbricante di dimostrare la conformità del prodotto rispetto alle disposizioni della direttiva 2013/53/UE. Dipende dall'intervento della parte interessata (fabbricante) o dell'Organismo Notificato (parte “terza”) e riguarda la fase di progettazione, di fabbricazione del prodotto o entrambe.

Categorie di progettazione delle imbarcazioni e dei natanti*	Moduli possibili		
	A	A1	B+C, B+D, B+E, B+F, G, H
A - B	<i>lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri</i>		
		X	X
	<i>lunghezza scafo dai 12 ai 24 metri</i>		
C	<i>lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri osservanza delle norme armonizzate di cui ai punti 3.2. - 3.3 direttiva</i>		
	X	X	X
	<i>lunghezza scafo dai 2,5 a 12 metri inosservanza delle norme armonizzate di cui ai punti 3.2. - 3.3 direttiva</i>		
		X	X
	<i>lunghezza scafo dai 12 ai 24 metri</i>		
D	<i>lunghezza scafo dai 2,5 ai 24 metri</i>		
	X	X	X
VALUTAZIONE DEI COMPONENTI		B+C, B+D, B+F, G, H	
MOTO D'ACQUA*	Qualsiasi lunghezza scafo inferiore a 4 metri – Cat. Progettazione C-D		
	A	A1	B+C, B+D, B+E, B+F, G, H

I moduli basati sulle tecniche di garanzia della qualità totale risultanti dalle norme EN ISO serie 9000 stabiliscono un collegamento tra settori regolamentati e non regolamentati. Ciò favorisce i fabbricanti nel soddisfare contemporaneamente gli obblighi fissati dalla direttiva 2013/53/UE e le esigenze dei loro clienti, consentendo di sfruttare gli investimenti nel proprio sistema di qualità.

SCHEMA MODULI DELLA DIRETTIVA 2013/53/UE (D. L.vo 11/1/2016, n. 5) (Decisione 768/2008/CE)**VALUTAZIONE DELLE UNITÀ DA DIPORTO* E COMPONENTI**

* NOTA: il D. L.vo 11 gennaio 2016, n.5 definisce le “unità da diporto” quelle classificabili come “imbarcazioni”, “natanti” e “moto d’acqua”.

- *Imbarcazione: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione*
- *Natante: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i 2,5 e i 10 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua*
- *Moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno.*

La Direttiva 2013/53/UE, comprende nel termine “unità da diporto”, le “imbarcazioni” e le “moto d’acqua”, anche parzialmente completate, così definite:

1) «unità da diporto», un’imbarcazione da diporto o una moto d’acqua;

2) «imbarcazione da diporto», un’unità da diporto di qualsiasi tipo, escluse le moto d’acqua, destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo compresa tra 2,5 e 24 metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

3) «moto d’acqua», un’unità da diporto destinata ad attività sportive e ricreative con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi, o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

Una diversa classificazione viene, invece, definita dal decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, che recepisce nell’ordinamento italiano la direttiva 2013/53:

a) unità da diporto: ogni costruzione destinata ad attività sportive o ricreative, classificabile come imbarcazione

da diporto o natante da diporto o moto d’acqua;

b) imbarcazione da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione;

c) natante da diporto: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo compresa tra i due metri e cinquanta centimetri e i dieci metri, indipendentemente dal mezzo di propulsione e con esclusione delle moto d’acqua;

d) moto d’acqua: un’unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a quattro metri, che utilizza un motore di propulsione con una pompa a getto d’acqua come fonte primaria di propulsione e destinata a essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;

Con la nuova direttiva 2013/53, tutti i motori marini (entrobordo, entrofuoribordo e fuoribordo) devono recare la marcatura CE che attesta la conformità del “prodotto” ai requisiti della direttiva applicabili. Devono essere “certificati” per le emissioni gassose e/o acustiche secondo la tabella seguente:

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE E GASSOSE DEI MOTORI

VALUTAZIONE EMISSIONI ACUSTICHE	VALUTAZIONE EMISSIONI GASSOSE
Motore entrobordo e entrofuoribordo senza scarico integrato	
	<i>Moduli possibili</i> B+C, B+C1, B+D, B+E, B+F, G,H
Motore fuoribordo e entrofuoribordo con scarico integrato	
<i>Moduli possibili</i> A, A1, G, H	<i>Moduli possibili</i> B+C, B+D, B+E, B+F, G,H
<i>Il fabbricante si attiene anche a quanto previsto dall'All. XIII del D. L.vo 5/2016</i> <i>(All. VII direttiva 2013/53)</i>	<i>Il fabbricante si attiene anche a quanto previsto dall'All. XIII del D. L.vo 5/2016</i> <i>(All. VII direttiva 2013/53)</i>
	Se il fabbricante non opera a norma di un adeguato sistema di qualità, controllo sui prodotti a intervalli casuali

Per quanto riguarda le emissioni acustiche delle imbarcazioni e natanti da diporto dotati di motore di propulsione entrobordo o entrofuoribordo con comando a poppa senza scarico integrato e delle moto d'acqua, vale il seguente schema

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI ACUSTICHE PER UNITÀ DA DIPORTO E MOTO D'ACQUA

	TIPO DI ACCERTAMENTO		
	MISURAZIONE DEL RUMORE	SE APPLICABILE, N.RO DI FROUD E RAPPORTO POTENZA/DISLOCAMENTO	SE APPLICABILE, DATI CERTIFICATI UNITÀ RIFERIMENTO
Unità da diporto	<i>Moduli possibili</i> A1, G, H	<i>Moduli possibili</i> A, A1, G, H	<i>Moduli possibili</i> A, A1, G, H
Moto d'acqua	<i>Moduli possibili</i> A1, G, H	<i>Per la valutazione delle emissioni acustiche delle moto d'acqua, il fabbricante si attiene anche a quanto previsto dall'All. XIII del D. L.vo 5/2016 (All. VII direttiva 2013/53)</i>	